

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LO STATO D'ISRAELE
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A MAESTA' IL RE DEI BELGI,

A MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

A MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

A ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

A MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

A MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

I suddetti Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da un lato, e

IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE,
dall'altro,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato l'11 maggio 1975, qui di seguito chiamato "accordo", ed il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Bruxelles l'8 febbraio 1977,

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jacob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SCA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente della Danimarca,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti,

Jean DURIEUX,
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle
Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee,

GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE :

Avraham PRIMOR,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

...ALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e
...ta forma,

...NO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICQLO 1

...eno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti del
...collo aggiuntivo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati
...xelles l'8 febbraio 1977.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché delle dichiarazioni allegate agli atti finali, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO I

Disposizioni applicabili al Regno di Spagna, da un lato,
e allo Stato d'Israele, dall'altro

Sezione IRegime generale

ARTICOLO 3

1. Il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari d'Israele dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.

Il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali di importazione applicabili ai prodotti originari d'Israele, secondo il calendario seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti sotto elencati i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi :

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco (prais) :	
	A. Sigarette	50 %
	B. Sigari e sigaretti	55 %
	C. Tabacco da fumo	46,8 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4 %
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione

ARTICOLO 5

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo calendario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari d'Israele.

ARTICOLO 6

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione :

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti originari d'Israele di cui all'allegato I ;
- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari d'Israele di cui all'allegato II.

Il Regno di Spagna puo' anche subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato III, originari d'Israele, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati I, II e III.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui agli allegati I e III nonché dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato II è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato II, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- al 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- al 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- al 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- al 1° gennaio 1989 : 20 % .

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati I, II e III sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario d'Israele è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario d'Israele oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2 il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 7

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 originari d'Israele, il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

ARTICOLO 8

Lo Stato d'Israele abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti di cui all'allegato V, originari della Spagna, secondo il calendario e le modalità di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO 9

Il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 8 è il dazio effettivamente applicato dallo Stato d'Israele nei confronti della Spagna il 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 10

1. Per l'importazione in Israele dei prodotti di cui all'allegato VI, originari della Spagna, vige fino al 31 dicembre 1992 il regime delle licenze non automatiche.
2. Le licenze oggetto di domande a norma del paragrafo 1 vengono concesse ogni anno in numero sempre maggiore in base ai quantitativi importati dalla Spagna nel 1986.

Sezione IIProdotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce
la Comunità economica europea

ARTICOLO 11

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari d'Israele, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° gennaio 1990 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il dazio viene ridotto al 57,1 % del dazio iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il dazio viene ridotto al 42,8 % del dazio iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il dazio viene ridotto al 28,5 % del dazio iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il dazio viene ridotto al 14,2 % del dazio iniziale ;

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.

ARTICOLO 12

Il Regno di Spagna può applicare sino al 31 dicembre 1989 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato VII originari d'Israele.

ARTICOLO 13

Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

Sezione IIIIsole Canarie e Ceuta e Melilla

ARTICOLO 14

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con Israele è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e Israele, a condizione che lo Stato d'Israele conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.

2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti progressivamente nei confronti dei prodotti originari d'Israele, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari d'Israele, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari d'Israele alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

5. Inoltre, detta tassa può essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VIII ed all'aliquota che corrisponde al 30 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari d'Israele. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità. La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO II'Disposizioni applicabili alla Repubblica portoghese,
da un lato, e allo Stato d'Israele, dall'altroSezione IRegime generale

ARTICOLO 15

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari d'Israele.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari d'Israele e riportati nell'allegato IX, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 80 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;
 - il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %.
3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 16

1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 15, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti d'Israele al 1° gennaio 1985.
2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato X la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti d'Israele.

ARTICOLO 17

Se la Repubblica portoghese sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenziario fissato, essa sospende o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari d'Israele, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato IX, lettera B.

ARTICOLO 18

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari d'Israele sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con Israele, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata :

- alle merci importate temporaneamente,
- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

è :

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
- abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
- abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 19

1. La Repubblica portoghese abolisce sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari d'Israele.

2. Per i prodotti di cui all'allegato XI, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con Israele secondo il ritmo stabilito all'articolo 15, paragrafo 2.

ARTICOLO 20

Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti d'Israele per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

ARTICOLO 21

1. La Repubblica portoghese può subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1992, i prodotti di cui all'allegato XII, originari d'Israele, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.
3. I contingenti iniziali sono indicati nell'allegato XII.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti è del 20 % all'inizio di ciascun anno. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

4. Qualora si constati che le importazioni in Portogallo di uno dei prodotti di cui all'allegato XII sono state inferiori al 90 % del contingente per due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario d'Israele viene liberalizzata sin dall'inizio dell'anno successivo ai due anni di cui sopra.

ARTICOLO 22

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80, originari d'Israele, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato XIII e secondo il ritmo previsto all'articolo 15, paragrafo 2.

ARTICOLO 23

Lo Stato d'Israele abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti di cui all'allegato XIV, originari del Portogallo, secondo il calendario e le modalità di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO 24

Il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 23 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dallo Stato d'Israele nei confronti del Portogallo al 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 25

1. Lo Stato d'Israele può sottoporre a restrizioni quantitative all'importazione sino al 31 dicembre 1992 i prodotti di cui all'allegato XV originari del Portogallo.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.
3. I contingenti iniziali sono indicati nell'allegato XV. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti è del 15 % all'inizio di ciascun anno per le voci 31.02 e 69.08 e del 12 % all'inizio di ciascun anno per la voce 64.02. L'aumento viene sempre aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sulla cifra totale ottenuta.

Sezione IIProdotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la
Comunità economica europea

ARTICOLO 26

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari d'Israele, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli oggetto del regolamento (CEE) n° 1035/72.

Per questi prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

1) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ;
 - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ;
 - il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale ;
 - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale ;
- ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;
 - il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75 % del divario iniziale ;
 - il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
 - il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale ;
 - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;
 - il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25 % del divario iniziale ;
 - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;

1. dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 16, paragrafo 1.

ARTICOLO 27

Per i prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa, come disposto all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie.

ARTICOLO 28

1. La Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XVI, originari d'Israele.

2. Fino al 31 dicembre 1995 possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XVII, originari d'Israele.

ARTICOLO 29

Per i prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 30

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 31

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 32

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 33

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Protocolo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Protokol.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Protocolo.

ולראיה חתמו מיופיה הכח החתומים מטה על פרוטוקול זה.

Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende december nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember neunzehnhundert-siebenundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις όέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά.

Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addi' quindici dicembre millenovecento-ottantasette.

Gedaan te Brussel, de vijftiende december negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e sete.

נעשה בכריסל בכד' כסליו התשמ"ח שהוא החמישה עשר כדצמבר אלף תשע מאות שמונים ושבע.